



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca La Russa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 maggio 2010,
letti gli atti e i documenti del giudizio, pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c. iscritto al n. 489/2010
r.g.l., promosso:

da

██████████

con Avv. ti Ferdinando Perone, Andrea Bordone
e Paolo Perucco - ricorrente

contro

██████████

s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Signor

██████████

con Avv. ██████████ - resistente

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale ██████████ ha chiesto l'immediata riammissione nel posto di lavoro, ritenendo illegittimo il licenziamento intimatogli da ██████████ s.r.l. con lettera del 23.12.2009, non essendo stato superato il periodo di comporto ed essendo l'unica fonte di reddito della propria famiglia;

letta la memoria difensiva della società ██████████ che chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce la tardività della notifica dello stesso e del decreto di fissazione d'udienza e il difetto dei presupposti per l'accoglimento;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati alla resistente nel termine indicato dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza

40

(12.4.2010), perfezionandosi la notifica, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. civ., sez. lav. 13.1.2010, n. 35; Corte Cost. n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002), essendo stato, peraltro, concesso ampio termine alla resistente per prendere visione degli atti della procedura cautelare;

ritenuto sussistente il *fums boni iuris* della pretesa fatta valere dal ricorrente, considerato che non è stato superato il periodo di comporto di 9 mesi, applicabile al caso di specie ex art. 50, n. 2) del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria (doc. n. 5 fasc. ricorrente), anziché quello di 6 mesi ritenuto dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia del 23.12.2009 (doc. n. 4 fasc. ricorrente), avendo il lavoratore un'anzianità di servizio superiore a 3 anni, essendo stato assunto a tempo indeterminato l'11.9.2006 e, prima ancora, a tempo determinato il 2.8.2004, con qualifica di operaio di 3° livello secondo il CCNL indicato (doc. nn. 1, 2 e 3 fasc. ricorrente);

rilevato, infatti, che le assenze per malattia sofferte in forma frazionata dal ricorrente nel periodo dal 25.9.2006 al 15.11.2009, contestate nella lettera di licenziamento, ammontano a complessivi giorni 254 e sono, pertanto, inferiori al periodo di comporto di 9 mesi;

osservato che i giorni di assenza del lavoratore per malattia si possono computare nel periodo di comporto nel caso in cui la malattia non abbia natura professionale con riconoscimento formale da parte degli enti competenti, dovendosi conservare il posto di lavoro in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore, come previsto dall'art. 49 del CCNL applicato;

ritenuto, pertanto, che non deve essere computato il periodo di ricaduta dal 16.11.2009 al 31.12.2009, riconosciuto dall'I.n.a.i.l. con provvedimento del 10.3.2010 (doc. n. 8 fasc. ricorrente) a seguito del verbale collegiale concorde (doc. n. 7 fasc. ricorrente), conseguente all'infortunio lavorativo del 21.1.2008 già indennizzato dall'I.n.a.i.l. nella misura dell'11% con provvedimento dell'11.10.2008 (doc. n. 6 fasc. ricorrente), nonché riconosciuto come infortunio lavorativo dal datore di lavoro che, in effetti, non ha indicato nella lettera di licenziamento il periodo di assenza dal lavoro del ricorrente dal 25.1.2008 al 25.8.2008;

ritenuto, conseguentemente, che il provvedimento espulsivo sia stato adottato illegittimamente in violazione del disposto di cui all'art. 2110 cod. civ. e dell'art. 50 del CCNL applicato;

ritenuto, altresì, sussistente il *periculum in mora*, non percependo il ricorrente alcuna retribuzione a decorrere dal mese di dicembre 2009 e dovendo provvedere al sostentamento della propria famiglia, composta da un figlio minore nato il 18.3.2007, dalla moglie disoccupata e da un fratello (doc. n. 12 e 13 fasc. ricorrente), oltre al pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa di abitazione (doc. da n. 14 a n. 18 fasc. ricorrente), considerato che il licenziamento è un fatto integrante il presupposto della minaccia di pregiudizio imminente ed irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c., implicando la privazione del lavoro, con l'allontanamento dal luogo di lavoro e la perdita della retribuzione, con conseguenti ricadute automatiche sulla vita personale, relazionale e professionale, nonché irrimediabili lesioni alla dignità ed ai diritti sociali di ogni persona, rappresentando il lavoro, secondo l'ispirazione lavoristica accolta nella nostra Costituzione, il fulcro su cui ruota tutto il sistema di solidarietà e di piena partecipazione all'attività politica e sociale;

ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, ordinando la sospensione del provvedimento di licenziamento adottato dalla società resistente in data 23.12.2009, con conseguente riammissione del ricorrente nel posto di lavoro;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.;


sospende il provvedimento del 23.12.2009 emesso dalla società resistente nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, dispone la riammissione del ricorrente XXXXXXXXXX nel posto di lavoro;

condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente e liquidate in complessive euro 1.500,00, di cui euro 750,00 per diritti e euro 750,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Busto Arsizio, 10 maggio 2010

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa



IL CANCELLIERE CI